

**OGGETTO: “CRITERI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (ART. 3, C. 54, 55, 56 E 57 DELLA L. N. 244/2007, ART. 48, C. 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED ART. 46 DEL D.L. N. 112/2008. CONVERTITO IN L. N. 133/2008)”.**

-----  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco Negri Angelo relaziona ampiamente in merito all’argomento;

Richiamate le seguenti norme in materia di affidamento di incarichi esterni:

- art. 3, c. 54, 55, 56 e 57 della L. n. 244/2007;
- art. 48, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in L.n. 133/2008;

Considerato che dette norme formano il quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni da parte degli Enti Locali e rendono necessaria la determinazione dei criteri generali per l’affidamento di incarichi esterni stessi da parte del Consiglio Comunale cui conformare le disposizioni regolamentari da parte della Giunta Comunale;

Visto l’art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

Visto il Parere n. 31/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica;

Visti i Pareri n. 37/2009 e n. 213/2009 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia;

Ritenuto pertanto necessario procedere a determinare, come segue, i criteri generali per l’affidamento di incarichi esterni, ai quali dovrà attenersi la Giunta Comunale per modificare ed integrare il “*Regolamento per il conferimento di incarichi individuali esterni*”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23/04/2008 e successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 dell’08.10.2008;

Si dà atto che tutta la discussione è contenuta nei “files” registrati agli atti d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dai responsabili dei servizi competenti;

Constatata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Panzuti Bisanti Giovanni, Ratti Massimo e Maggioni Loredana), espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

- 1.** di stabilire i seguenti criteri generali per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna:

a) gli incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per tutte le tipologie di prestazioni, vengono assegnati dai responsabili di area per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio. In alternativa all'approvazione di uno specifico programma degli incarichi, il Comune può inserire la programmazione degli incarichi nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio annuale;

b) gli incarichi di cui alla precedente lettera a) possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata dal responsabile ivi indicato;

c) gli incarichi di cui alla precedente lettera a) devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune medesimo;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;

- i soggetti incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula;

- i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nel provvedimento di incarico;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;

- i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;

- gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative. Da esse si può prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza;

- gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati secondo le modalità previste dalla legge. Il relativo provvedimento di impegno di spesa deve essere corredato da una relazione del Revisore dei Conti;

- gli incarichi di importo superiore a € 5.000,00, al netto di IVA, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima;

- il limite massimo della spesa annua per incarichi è fissato nel bilancio di previsione;

- nel regolamento deve essere espressamente precisato che le società "in house" debbano osservare i principi e gli obblighi fissati in materia nella presente deliberazione, nonché i criteri per il controllo del Comune sull'osservanza delle regole da parte delle medesime società;

2. di dare atto che la Giunta Comunale dovrà attenersi ai suddetti criteri per modificare e integrare il "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali esterni", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23/04/2008 e successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 dell'08.10.2008.---